

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito

dell'11 maggio 1989

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956<sup>1)</sup> concernente il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro,

*decreta:*

## **Art. 1**

Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro dell'8 dicembre 1988 per l'industria del marmo e del granito è conferita obbligatorietà generale.<sup>2)</sup>

## **Art. 2**

<sup>1)</sup> Il presente decreto è applicabile ai Cantoni di Zurigo, Berna (eccettuati i distretti di Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, ai distretti di Goms, Visp, Briga, Raron e Leuk del Canton Vallese nonché a i distretti Sense e See del Canton Friburgo.

<sup>2)</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale devono essere applicabili a tutte le aziende e a tutti i reparti aziendali che si occupano della lavorazione, della posa e del montaggio di pietre naturali nonché a tutti i cottimisti e squadre addette alla posa indipendenti. Sono esclusi:

- a. le cave di pietra naturale, gli impianti di frantumazione e i produttori di dadi di porfido;
- b. le imprese che fanno soprattutto lavori di scultura e lapidi.

<sup>3)</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale devono essere applicabili per tutti i lavoratori delle aziende e dei reparti aziendali di cui alla cifra 2 indipendentemente dalle condizioni salariali e d'impiego. Sono esclusi:

- a. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale<sup>3)</sup>;
- b. il personale tecnico e commerciale e gli impiegati con mansioni dirigenziali.

<sup>1)</sup> RS 221.215.311

<sup>2)</sup> Il testo di questo allegato non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti possono essere richiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

<sup>3)</sup> RS 412.10

**Art. 3**

<sup>1</sup> Sono abrogati i decreti del Consiglio federale del 19 giugno 1985, 6 marzo 1987 e 18 febbraio 1988<sup>1)</sup> che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito.

<sup>2</sup> Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 1989 con effetto sino al 31 dicembre 1994.

11 maggio 1989

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Koller

Il cancelliere della Confederazione, Buser

2529

<sup>1)</sup> FF 1985 II 677, 1987 I 859, 1988 I 991.

## **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria del marmo e del granito dell'1 maggio 1989**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1989
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	21
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.05.1989
Date	
Data	
Seite	182-183
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 997

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.